Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Fideiussore consumatore e giudicato implicito: la CGUE

L'ordinanza della CGUE nella causa C-667/24 estende il controllo officioso del giudice dell'esecuzione anche dopo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Bruno Taverniti Diritto Civile 16 Ottobre 2026 Lettura 14 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 16 Ottobre 2026: L'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2026 (causa C-667/24, YP contro AMCO SpA) abbatte la preclusione del giudicato implicito formatosi all'esito di opposizione ordinaria a cognizione piena, imponendo al giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio la vessatorietà delle clausole fideiussorie in difetto di motivazione esplicita.

Abstract (Italiano)

Abstract: L'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2026 nella causa C-667/24 risolve il nodo del **fideiussore consumatore e giudicato implicito**. La decisione stabilisce che gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali ostano alle norme processuali interne che impediscono al **giudice dell'esecuzione** di verificare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di fideiussione quando il decreto ingiuntivo sia stato confermato da una sentenza definitiva priva di motivazione sul punto. L'ignoranza dello status soggettivo da parte del garante, indotta dall'orientamento interno pregresso, non sana l'omesso rilievo officioso. Il contributo esamina il raccordo con il modello della Cassazione Civile n. 9479/2023, la spaccatura dei tribunali di merito e l'esperibilità dell'**opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.**

Abstract (English)

The order of the Court of Justice of the European Union of 6 October 2026 in case C-667/24 clarifies the relationship between the consumer guarantor and implicit res judicata. The Court holds that Articles 6 and 7 of Directive 93/13/EEC and Article 47 of the Charter preclude domestic procedural provisions preventing the enforcement judge from reviewing ex officio unfair terms in guarantee contracts where an order for payment was upheld by a final judgment lacking specific reasoning. Excusable ignorance of consumer status resulting from prior national case law does not

cure the failure of judicial review. This paper evaluates the systemic coordination with Supreme Court precedent no. 9479/2023, conflicting trial court decisions, and remedial avenues under Article 650 of the Italian Code of Civil Procedure.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Superamento del giudicato implicito da cognizione piena:** L'autorità di cosa giudicata di una sentenza che rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo non preclude il riesame delle clausole abusive se il giudice non le ha espressamente motivate e non ha avvisato delle decadenze.
- **Irrilevanza dell'ignoranza soggettiva del fideiussore:** La mancata allegazione dello status di consumatore, determinata dall'erroneo diritto vivente interno pregresso, non esonera il magistrato dal dovere di controllo officioso.
- **Poteri e doveri del giudice dell'esecuzione:** Nel processo esecutivo o nei giudizi oppositivi, il giudice deve consentire l'accesso all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine di 40 giorni.
- **Perimetro selettivo dell'opposizione tardiva:** Il rimedio straordinario è limitato alle sole clausole contrattuali abusive incidenti sull'an o sul quantum del credito monitorio.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di contratti di fideiussione stipulati da persone fisiche a garanzia di debiti contratti da società commerciali, gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostano all'applicazione del principio del giudicato implicito ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. qualora il decreto ingiuntivo sia stato opposto dal garante e il giudizio ordinario si sia concluso con sentenza passata in giudicato priva di esame esplicito e motivato della vessatorietà delle clausole e del rituale avvertimento di decadenza, spettando al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di procedere d'ufficio al controllo o di assegnare termine per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., rimanendo del tutto irrilevante che il debitore ignorasse la propria qualità di consumatore alla data dell'originaria opposizione.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

01. Introduzione: la svolta della CGUE sulla tutela del garante

Il contrasto tra la stabilità della cosa giudicata e l'effettività della disciplina protettiva europea trova un nuovo assetto nelle garanzie personali. Nel delicato equilibrio tra **fideiussore consumatore e giudicato implicito**, l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2026, resa nella causa C-667/24[1], ridisegna i confini dell'ordinamento processuale interno. La pronuncia affronta l'ipotesi in cui un **decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo** sia stato opposto dal garante con **cognizione piena** e il giudizio si sia concluso con sentenza passata in giudicato. Qualora il giudice della cognizione ordinaria abbia omesso qualsiasi **rilievo officioso** sull'abusività delle clausole, l'intangibilità della decisione non resiste. La **tutela giurisdizionale effettiva** sancita dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone di infrangere la barriera preclusiva.

L'arresto nomofilattico della Cassazione Civile n. 9479 del 6 aprile 2023[2] aveva recepito i principi stabiliti dalle pronunce della Grande Sezione del 17 maggio 2022, tra cui la causa SPV Project 1503[3]. La Suprema Corte aveva tuttavia calibrato la propria costruzione sull'ingiunzione non opposta. In tale schema, l'inerzia del debitore veniva superata valorizzando il rimedio dell'art. 650 c.p.c. mediante una lettura evolutiva della **forza maggiore**. Numerosi tribunali di merito hanno tratto da questa delimitazione la conseguenza che, ove fosse stata proposta opposizione ordinaria, l'instaurazione del contraddittorio pieno consumasse irreversibilmente il dedotto e il deducibile ai sensi dell'art. 2909 c.c. Tale orientamento precludeva ogni ulteriore sindacato nella fase dell'esecuzione forzata.

L'ordinanza della Corte di Giustizia smentisce tale preclusione formale. La tutela comunitaria non arretra di fronte a una sentenza priva di esame motivato. L'assoluta ignoranza incolpevole circa la propria qualifica soggettiva, consolidata da un pregresso indirizzo della giurisprudenza interna ostile all'estensione dello status di consumatore al garante societario, rende inaccettabile il sacrificio dei diritti protetti. Il **giudice dell'esecuzione** assume così una funzione di supplenza necessaria. Nelle pagine seguenti si esaminano le motivazioni della decisione europea, l'evoluzione del **collegamento funzionale** del garante e gli strumenti difensivi esperibili nel processo esecutivo.

02. Il fideiussore consumatore e giudicato

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

implicito nell'ordinanza C-667/24

2.1 — La vicenda del Tribunale di Brindisi: opposizione ordinaria rigettata e rinvio pregiudiziale

La controversia decisa dall'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2026, causa C-667/24[1], scaturisce da una garanzia personale concessa il 6 novembre 2009. Una **persona fisica**, YP, sottoscriveva una fideiussione in favore di un istituto di credito a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo scoperto di conto corrente della società G Srl, amministrata dal coniuge. Nel corso del 2014, a fronte del saldo debitore rimasto insoluto, il Tribunale di Foggia emetteva un decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 99.052,04 a carico della società garantita, dell'amministratore e della fideiussore. I debitori ingiunti proponevano tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. Nel giudizio di opposizione la garante non deduceva la propria qualifica di consumatrice né eccepiva la vessatorietà delle clausole contrattuali, uniformandosi all'indirizzo allora dominante nella giurisprudenza nazionale che ancorava la qualifica del fideiussore all'attività del debitore principale.

L'opposizione veniva integralmente rigettata dal Tribunale di Foggia e la decisione trovava conferma dinanzi alla Corte d'Appello di Bari. Omessa l'impugnazione per cassazione, la sentenza di gravame acquisiva **autorità di cosa giudicata** formale ex art. 324 c.p.c. e sostanziale ex art. 2909 c.c. Sulla base di tale titolo, la cessionaria del credito azionava l'espropriazione forzata. Comparsa dinanzi al **giudice dell'esecuzione** di Brindisi, la debitrice invocava i principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione Civile n. 9479/2023[2], instando per la sospensione della procedura e l'assegnazione del **termine di 40 giorni** per proporre **opposizione tardiva** ex art. 650 c.p.c. A fronte dei provvedimenti di rigetto del **giudice dell'esecuzione**, la garante introduceva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il Tribunale di Brindisi, ravvisando un insanabile contrasto tra la regola del **giudicato implicito** e la **direttiva 93/13/CEE**, sospendeva la causa sollevando rinvio pregiudiziale.

2.2 — La neutralizzazione del giudicato implicito e il dovere di controllo officioso

Nel quadro sistematico che lega **fideiussore consumatore e giudicato implicito**, l'ordinanza della Corte di Giustizia demolisce la tesi dell'impermeabilità del titolo esecutivo fondato su sentenza passata in giudicato. Richiamando la decisione Soledil del 18 dicembre 2025, causa C-320/24[4], i giudici di

Lussemburgo ribadiscono che l'art. 6, par. 1, della **direttiva 93/13/CEE** costituisce una norma imperativa di **ordine pubblico economico**. La disposizione mira a sostituire all'equilibrio formale del contratto un equilibrio reale. L'**autorità di cosa giudicata**, benché presidiata da esigenze di certezza dei rapporti giuridici, non può coprire la validità delle clausole contrattuali quando nessun organo giurisdizionale abbia svolto un esame effettivo. L'assenza di motivazione preclude la formazione di un giudicato ostativo.

La decisione fissa i requisiti minimi affinché una decisione giudiziale possa legittimamente impedire un successivo controllo in sede esecutiva. Come già enunciato nella sentenza Investcapital del 29 febbraio 2024, causa C-724/22[5], e ribadito in Getin Noble Bank, causa C-58/23[6], occorre che il giudice abbia effettuato uno scrutinio puntuale sulle clausole, esplicitandone le ragioni nella motivazione, seppur sommaria. È altresì indispensabile che il consumatore sia stato formalmente avvertito delle decadenze derivanti dalla mancata impugnazione, conformemente ai principi stabiliti nella pronuncia ERB New Europe, causa C-178/23[7]. Nel caso deciso dal Tribunale di Brindisi tali presupposti difettavano integralmente.

La Corte di Giustizia nega che il modello del **giudicato implicito** possa operare in pregiudizio della parte debole. Se il giudice della cognizione ordinaria omette di rilevare d'ufficio il carattere abusivo delle pattuizioni negoziali, il consumatore si trova privato della tutela effettiva garantita dall'art. 47 della Carta. La circostanza che l'ingiunto abbia instaurato un giudizio di opposizione non esonera il magistrato dall'esercizio dei propri poteri officiosi. La mancata contestazione tempestiva non sana il deficit strutturale del procedimento. Ne discende il dovere per il **giudice dell'esecuzione** di procedere all'esame della fideiussione o di concedere un termine per l'**opposizione tardiva**.

03. La qualificazione del garante tra vincolo accessorio e scopi personali

3.1 — I criteri di **collegamento funzionale** nelle ordinanze Tarcau e Dumitras

La qualificazione soggettiva della **persona fisica** che rilascia garanzia in favore di un debitore societario ha subito una profonda revisione ad opera dei giudici europei. Per decenni la giurisprudenza di legittimità italiana ha applicato un rigido criterio di **accessorietà materiale**. Secondo tale

impostazione, l'**accessorietà tipica** della fideiussione ex art. 1936 c.c. comportava l'estensione automatica della qualifica professionale dell'impresa garantita al fideiussore. Con l'ordinanza Tarcau del 19 novembre 2015, causa C-74/15[8], la Corte di Giustizia ha ribaltato questo dogma. L'accordo di garanzia costituisce un negozio giuridico distinto rispetto all'operazione di finanziamento principale. La qualifica contrattuale deve essere verificata in capo ai firmatari della garanzia.

L'ordinanza Dumitras del 14 settembre 2016, causa C-534/15[9], ha consolidato il principio dell'autonomia causale del negozio accessorio. La **persona fisica** che garantisce i debiti di un soggetto professionale agisce quale consumatore ogni qualvolta operi per scopi privati estranei a qualsiasi attività d'impresa. Il magistrato nazionale deve riscontrare l'assenza di collegamenti funzionali concreti con la società commerciale. Rilevano a tal fine la carica di amministratore, il possesso di una quota rilevante di capitale sociale o un interesse economico diretto nella gestione. Gli stessi criteri sono stati estesi dall'ordinanza Bachman del 27 aprile 2017, causa C-535/16[10], all'assunzione novativa di debiti societari posta in essere da un privato per preservare beni familiari.

La verifica dello status consumeristico costituisce il presupposto indefettibile per invocare la disciplina di protezione dalle **clausole abusive** prevista dal **Codice del Consumo**. Come già analizzato sulla rivista in merito alla fideiussione autonoma e decadenza del creditore, l'accertamento della natura consumeristica della garanzia incide in modo determinante sulla validità delle pattuizioni di rinuncia ai termini di legge e sulla configurazione del foro speciale. Se il garante **persona fisica** non partecipa alla direzione dell'impresa e non detiene partecipazioni qualificate, la garanzia rientra a pieno titolo nell'ambito oggettivo della **direttiva 93/13/CEE**.

3.2 — L'irrilevanza dell'ignoranza soggettiva e il superamento del diritto vivente interno

Uno dei passaggi più qualificanti dell'ordinanza C-667/24[1] risiede nella risposta al secondo quesito pregiudiziale del Tribunale di Brindisi. Il giudice rimettente chiedeva se rilevasse la circostanza che il debitore avesse preso coscienza del proprio status di consumatore solo dopo l'esaurimento del giudizio di opposizione ordinaria, a causa del pregresso orientamento restrittivo della Cassazione che disconosceva la tutela al garante societario. La Corte di Giustizia afferma l'assoluta irrilevanza di tale profilo soggettivo. Il **rilievo officioso** della **nullità di protezione** prescinde dall'iniziativa della parte e non soffre limitazioni scaturenti dalla passività o dall'incolpevole affidamento del garante nelle prassi giurisprudenziali dell'epoca.

L'obbligo di **controllo officioso** costituisce una garanzia oggettiva del sistema europeo, intesa a contrastare l'inserimento di **clausole abusive** nei contratti bancari. Come confermato dalla sentenza APS Beta Bulgaria del 13 marzo 2025, causa C-337/23[11], le pattuizioni accessorie imposte dall'intermediario a carico del garante devono essere sottoposte a vaglio penetrante. L'erroneo diritto vivente interno non può trasformarsi in uno strumento di consolidamento dell'abuso contrattuale. Il superamento delle preclusioni ordinarie garantisce che la **nullità di protezione** possa essere fatta valere ogniqualvolta il potere officioso del magistrato sia rimasto inattuato nei precedenti gradi di giudizio.

04. Il coordinamento rimediale tra opposizione tardiva e poteri del giudice dell'esecuzione

4.1 — La translatio iudicii e il termine di quaranta giorni ex art. 650 c.p.c.

Per quanto concerne il tema del **fideiussore consumatore e giudicato implicito**, l'architettura rimediale definita dalla sentenza della Cassazione Civile n. 9479/2023[2] ha individuato nell'**opposizione tardiva** ex art. 650 c.p.c. la sede naturale per far valere la **nullità di protezione** delle **clausole abusive**. Nel sistema delineato dal supremo collegio, qualora il consumatore proponga opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. lamentando l'abusività delle condizioni contrattuali, il giudice deve riqualificare l'atto quale **opposizione tardiva**, disponendo la ***translatio iudicii*** dinanzi al giudice competente per la cognizione monitoria. Se invece l'opposizione è introdotta nella fase esecutiva già pendente, il magistrato assegna al debitore un termine perentorio di 40 giorni per incardinare l'opposizione a **cognizione piena**.

Tale meccanismo operativo ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva. L'ordinanza della Cassazione Civile n. 15819 del 22 maggio 2026[12] ha precisato che l'insegnamento nomofilattico non si limita all'allegazione di specifiche clausole di merito, ma comprende inderogabilmente il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale per violazione del **foro del consumatore** ex art. 66-bis del **Codice del Consumo**. Il giudice dell'impugnazione o dell'**opposizione tardiva** ha l'obbligo di rilevare la violazione del foro inderogabile, disapplicando i termini di chiusura decennali o le preclusioni ordinarie incompatibili con la conoscenza effettiva del titolo esecutivo.

La prassi applicativa dei tribunali ha recepito lo strumento della riqualificazione processuale. Nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 314 del 27 gennaio 2026[13], l'opposizione a precetto proposta dal garante è stata convertita in **opposizione tardiva** ex art. 650 c.p.c. con contestuale concessione del **termine di 40 giorni** per la riassunzione della causa. Questo percorso assicura il rispetto del contraddittorio, consentendo al creditore di difendere la validità del contratto e al debitore di ottenere una pronuncia sul merito delle clausole, con facoltà di richiedere la **sospensione dell'esecutorietà** del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

4.2 — Il contrasto nella giurisprudenza di merito sulla preclusione da cognizione piena

Prima del chiarimento offerto dalla CGUE nella causa C-667/24, i tribunali di merito si sono divisi sull'estensione delle tutele al titolo esecutivo scaturente da opposizione ordinaria rigettata. Un rigido filone interpretativo ha negato l'accesso all'**opposizione tardiva** qualora vi fosse stato un pregresso giudizio di cognizione ordinaria. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 891 del 17 marzo 2026[14], ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione ex art. 650 c.p.c. promossa dal debitore dopo la definitività della sentenza di opposizione. I giudici calabresi hanno argomentato che la pendenza del contraddittorio pieno consuma il deducibile ed esclude qualsiasi ipotesi di **forza maggiore**.

Nella medesima prospettiva restrittiva si è collocato il Tribunale di Napoli, Sezione Impresa, nella sentenza n. 6369 del 24 giugno 2025[15]. La corte partenopea ha respinto l'azione autonoma di nullità proposta dal fideiussore sia sotto il profilo consumeristico sia in relazione alla **fideiussione omnibus** e clausole ABI. La sentenza ha statuito che il rigetto dell'opposizione ordinaria forma **giudicato implicito** sulla validità del titolo negoziale, precludendo l'eccezione di vessatorietà delle pattuizioni di deroga all'art. 1957 c.c. Questo indirizzo postulava l'intangibilità assoluta dell'accertamento di **cognizione piena** rispetto alla disciplina eurounitaria.

> « Il giudicato civile non può fondarsi su una presunzione di validità delle clausole quando il giudice della cognizione ha omesso ogni motivazione espressa. »

Autorità Giudiziaria	Orientamento	Principio in Sintesi
Trib. Catanzaro n. 891/2026	Contrario	Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. se il decreto monitorio è stato confermato da sentenza passata in giudicato all'esito di opposizione ordinaria.
Trib. Napoli n. 6369/2025	Contrario	Afferma la preclusione da **giudicato implicito** ex art. 2909 c.c. sull'azione di nullità della fideiussione bancaria dopo il rigetto dell'opposizione al monitorio.
Trib. Napoli Nord n. 314/2026	Conforme	Riqualifica l'opposizione a precetto in opposizione tardiva e assegna il termine di 40 giorni per consentire il vaglio di abusività delle clausole.
Cass. Civ. ord. n. 15819/2026	Evolutivo	Impone il rilievo officioso del foro inderogabile del consumatore nell'opposizione tardiva disapplicando decadenze formali incoerenti con la tutela effettiva.

Accanto al nodo dell'ammissibilità dell'azione, le pronunce di merito evidenziano un rigoroso filtro contenutistico sulle clausole dedotte. Come chiarito dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 1623 del 19 febbraio 2026[16] e dal Tribunale di Firenze nella pronuncia n. 4097 del 23 luglio 2026[17], l'**opposizione tardiva** non è un rimedio omnicomprensivo. Essa è circoscritta all'accertamento di **clausole abusive** incidenti sul debito. Le doglianze su usura, anatocismo, contestazioni contabili o difetti di legittimazione della cessionaria del credito restano inammissibili perché coperte dal giudicato.

Nello stesso senso si sono espresse le decisioni del Tribunale di Reggio Emilia n. 251 del 14 marzo 2025[18], del Tribunale di Napoli Nord n. 2720 del 10 luglio 2025[19] e del Tribunale di Torino n. 2303 del 12 maggio 2025[20]. Il rigetto dell'opposizione interviene ove la clausola denunciata non sia stata azionata nel monitorio, o manchi la prova dello squilibrio normativo. L'ordinanza CGUE C-667/24 abbatte la barriera preclusiva dell'art. 2909 c.c., ma non solleva la difesa dall'onere di allegare e dimostrare la concreta lesività della clausola contrattuale azionata.

4.3 — Difesa del debitore ed eccezioni pratiche nel processo esecutivo

Come deve agire il difensore del fideiussore esecutato per superare il giudicato formatosi su una sentenza di opposizione priva di **rilievo officioso**? Il legale deve proporre opposizione esecutiva ex art. 615 o art. 617 c.p.c., eccepire la mancata valutazione della vessatorietà delle clausole e richiedere al **giudice dell'esecuzione** l'assegnazione del **termine perentorio** di 40 giorni per introdurre

l'**opposizione tardiva** ex art. 650 c.p.c., contestualmente instando per la sospensione dell'espropriazione forzata.

La difesa deve tuttavia operare un rigoroso *distinguishing* preliminare. Il rimedio eurounitario confermato dall'ordinanza CGUE C-667/24[1] non trova applicazione nelle fattispecie in cui il fideiussore rivesta cariche gestorie nella società garantita, detenga quote sociali rilevanti o persegua un interesse professionale diretto. La tutela è parimenti esclusa qualora nel giudizio di cognizione ordinaria il tribunale abbia specificamente motivato la legittimità delle singole clausole o l'ingiunto sia decaduto dopo rituale avviso. Sul piano probatorio, grava sul debitore l'onere di produrre il contratto di garanzia, allegare la propria totale estraneità all'amministrazione dell'impresa e individuare la specifica **clausola abusiva** che ha determinato l'indebito accrescimento del debito azionato in via esecutiva.

05. Conclusioni: la ridefinizione dei confini tra giudicato civile e primato eurounitario

L'ordinanza della Corte di Giustizia del 6 ottobre 2026 segna un approdo decisivo nel coordinamento tra diritto processuale civile e ordinamento dell'Unione Europea. Nel sistema delle garanzie personali bancarie, il binomio tra **fideiussore consumatore e giudicato implicito** trova una composizione che privilegia l'effettività della tutela giurisdizionale. Il principio di definitività della sentenza passata in giudicato non può operare come una presunzione astratta di validità negoziale in assenza di un effettivo vaglio di merito. La decisione nella causa C-667/24[1] impone agli operatori del diritto di superare la barriera dell'art. 2909 c.c. dinanzi all'inerzia officiosa del magistrato della cognizione.

L'evoluzione inaugurata dalla Cassazione Civile n. 9479/2023[2] esce consolidata ed estesa. La distinzione formalistica tra **decreto ingiuntivo non opposto** e monitorio opposto con sentenza definitiva viene superata quando il giudizio a **cognizione piena** non sia stato accompagnato da una motivazione specifica sulla non vessatorietà delle clausole e dal prescritto avvertimento delle decadenze. Il rimedio dell'**opposizione tardiva** ex art. 650 c.p.c. diviene così la sede elettiva di ripristino della legalità eurounitaria, assegnando al **giudice dell'esecuzione** il potere-dovere di fungere da presidio inderogabile di chiusura.

Resta fermo il principio di proporzionalità e selettività della difesa. La caduta della preclusione formale non si traduce in una rimessione in termini generalizzata per contestazioni contabili o vizi ordinari del credito. L'accesso alla tutela straordinaria presuppone l'individuazione puntuale di **clausole abusive**

incidenti sull'an o sul quantum della pretesa e la prova rigorosa dell'estraneità funzionale del fideiussore all'attività d'impresa. L'ordinanza C-667/24 consegna agli interpreti un sistema fondato sulla prevalenza della sostanza giurisdizionale sulle forme preclusive del rito.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Nullità del contratto: il rilievo officioso cede al giudicato (Diritto Civile)

Compravendita di gatto di razza: opera la tutela del consumatore (Diritto Civile)

Clausola penale nel preliminare: la tutela del consumatore (Diritto Civile)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, artt. 2, 6 e 7 — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e principio di effettività.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 47 — Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33, 34, 36 e 66-bis — Codice del Consumo, nullità di protezione e foro inderogabile.

Codice Civile, artt. 1936, 1957 e 2909 — Contratto di fideiussione, termini di decadenza e autorità di cosa giudicata.

Codice di Procedura Civile, artt. 324, 615, 617, 645, 649 e 650 — Cosa giudicata formale, opposizioni esecutive, opposizione a monitorio e opposizione tardiva.

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Giustizia UE, ordinanza 6 ottobre 2026, causa C-0667/24, YP c. AMCO SpA** — L'ordinanza statuisce che il principio del giudicato implicito cede di fronte alla mancata motivazione officiosa sulle clausole della fideiussione, anche se confermate all'esito di opposizione ordinaria passata in giudicato. Esito: accoglie la questione

pregiudiziale e dichiara che la direttiva 93/13/CEE osta alla preclusione da giudicato implicito non motivato. Punto: punti 51-61.

2. **Cassazione Civile, sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023** — La sentenza definisce il modello procedurale per il controllo officioso del decreto ingiuntivo non opposto e l'esperibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Esito: dichiara estinto il giudizio per rinuncia e accoglie in parte nell'interesse della legge i principi nomofilattici e conferma la disciplina monitoria. Punto: punti 78-99.

3. **Corte di Giustizia UE, sentenza n. 395 del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503** — La Grande Sezione afferma l'incompatibilità comunitaria del giudicato implicito formatosi su decreti ingiuntivi privi di motivazione sul carattere non abusivo delle condizioni di contratto. Esito: accoglie il rinvio pregiudiziale e dichiara che gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE ostano a norme interne che considerano implicitamente accertata la validità delle clausole in executivis. Punto: punti 58-69.

4. **Corte di Giustizia UE, sentenza n. 993 del 18 dicembre 2025, causa C-320/24, Soledil** — La sentenza estende il superamento del giudicato implicito al giudizio di rinvio successivo a cassazione in assenza di previo esame motivato delle clausole abusive. Esito: accoglie il quesito pregiudiziale e dichiara che la direttiva 93/13/CEE osta alle norme procedurali interne che impediscono al giudice di rinvio il rilievo d'ufficio della nullità di protezione. Punto: punti 28-35.

5. **Corte di Giustizia UE, sentenza n. 182 del 29 febbraio 2024, causa C-724/22, Investcapital** — La decisione individua nei requisiti di motivazione esplicita e informazione formale sulle decadenze i presupposti indefettibili dell'intangibilità del giudicato consumeristico. Esito: accoglie il rinvio e dichiara che la decadenza dalla facoltà di eccepire l'abusività è conforme al principio di effettività solo se preceduta da esame motivato e rituale avviso. Punto: punti 35-43.

6. **Corte di Giustizia UE, sentenza n. 58 del 18 gennaio 2024, causa C-58/23, Getin Noble Bank** — I giudici unionali ribadiscono il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di compiere il vaglio officioso in presenza di procedimenti monitori sommari sforniti di garanzie. Esito: accoglie la domanda pregiudiziale e dichiara che la direttiva 93/13/CEE osta a regole procedurali che vietano al giudice dell'esecuzione forzata di verificare la nullità di clausole abusive non esaminate. Punto: punti 45-52.

7. **Corte di Giustizia UE, sentenza n. 943 del 7 novembre 2024, causa C-178/23, ERB New Europe** — La Corte precisa che la res iudicata ordinaria tutela la certezza giuridica soltanto qualora il consumatore sia stato posto in condizione di difendersi con adeguata informazione. Esito: accoglie l'interpretazione protettiva e dichiara che il diritto dell'Unione non impone un secondo giudizio se nel primo vi è stato effettivo controllo motivato notificato con gli avvisi di impugnazione. Punto: punti 38-46.

8. **Corte di Giustizia UE, ordinanza n. 772 del 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcau** — L'ordinanza stabilisce che la persona fisica che garantisce i debiti di una società commerciale è qualificabile come consumatore se priva di collegamenti funzionali con l'impresa. Esito: accoglie la questione pregiudiziale e dichiara che la direttiva 93/13/CEE si applica alla fideiussione prestata da privato a favore di operatore professionale qualora non agisca per fini professionali propri. Punto: punti 26-30.

9. **Corte di Giustizia UE, ordinanza n. 700 del 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitras** — La pronuncia riafferma l'autonomia soggettiva del contratto di garanzia rispetto al contratto principale di credito, imponendo la verifica della qualifica consumeristica in capo al garante. Esito: accoglie il quesito e dichiara che l'accessorietà del contratto di fideiussione non impedisce la qualifica di consumatore in capo a chi si impegna per debiti commerciali senza legami professionali. Punto: punti 31-35.

10. **Corte di Giustizia UE, ordinanza n. 321 del 27 aprile 2017, causa C-535/16, Bachman** — La Corte riconosce lo status protetto al soggetto privato che assume un debito societario mediante novazione per evitare l'esecuzione sull'immobile di residenza familiare. Esito: accoglie l'interpretazione di tutela e dichiara che rientra nella nozione di consumatore la persona fisica che stipula un contratto di credito o novazione per fini personali estranei alla professione. Punto: punti 36-42.

11. **Corte di Giustizia UE, sentenza n. 183 del 13 marzo 2025, causa C-337/23, APS Beta Bulgaria** — La pronuncia sancisce che le clausole del contratto di fideiussione accessorio a credito al consumo sono soggette allo scrutinio di abusività anche se collegate al debito principale. Esito: accoglie il rinvio e dichiara che l'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE non esclude il controllo sulle pattuizioni di fideiussione che impongono obblighi accessori al garante. Punto: punti 48-58.

12. **Cassazione Civile, ordinanza n. 15819 del 22 maggio 2026** — L'ordinanza afferma l'obbligo del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale per violazione del foro del consumatore nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Esito: cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per omesso rilievo d'ufficio del foro inderogabile di residenza del consumatore. Punto: punti 2.2-2.6.

13. **Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 314 del 27 gennaio 2026** — In applicazione dei principi di effettività, il tribunale dispone la conversione dell'opposizione a precetto in opposizione tardiva con translatio iudicii. Esito: accoglie la richiesta di riqualificazione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimette gli atti assegnando termine di 40 giorni per la riassunzione. Punto: motivazione sub punto 2.

14. **Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 891 del 17 marzo 2026** — La pronuncia di merito nega l'accesso all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. qualora il decreto monitorio sia stato già opposto con giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato. Esito: dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta dal debitore e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Punto: motivazione sub punto 2.

15. **Tribunale di Napoli, sentenza n. 6369 del 24 giugno 2025** — Il collegio specializzato rigetta l'azione autonoma di nullità della fideiussione bancaria affermando l'efficacia preclusiva del giudicato implicito ex art. 2909 c.c. Esito: dichiara inammissibile la domanda di accertamento di nullità della garanzia omnibus proposta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di opposizione. Punto: motivazione sub punti 5-6.

16. **Tribunale di Bologna, sentenza n. 1623 del 19 febbraio 2026** — La sentenza ribadisce che il perimetro dell'opposizione tardiva è tassativamente ristretto all'abusività delle clausole e non copre eccezioni generiche di usura. Esito: rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa dal debitore avverso il decreto ingiuntivo. Punto: motivazione sub punto 1.

17. **Tribunale di Firenze, sentenza n. 4097 del 23 luglio 2026** — Il giudice toscano statuisce che l'opposizione tardiva non costituisce una rimessione in termini per far valere contestazioni contabili o vizi di cessione del credito. Esito: rigetta l'opposizione confermando l'esecutorietà del decreto monitorio. Punto: motivazione sub punto 2.

18. **Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 251 del 14 marzo 2025** — La pronuncia esclude la vessatorietà ove le clausole penali o di decadenza non abbiano trovato

concreta applicazione nella quantificazione del credito ingiunto. Esito: respinge l'opposizione tardiva e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo. Punto: motivazione sub punto 3.

19. **Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 2720 del 10 luglio 2025** — Il giudice dichiara inammissibili le doglianze sull'an e sul quantum coperte da giudicato, rigettando la censura di abusività per genericità di allegazione. Esito: rigetta l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. confermando il provvedimento monitorio. Punto: motivazione sub punto 1.

20. **Tribunale di Torino, sentenza n. 2303 del 12 maggio 2025** — Il magistrato rigetta l'opposizione tardiva del garante in assenza di specifica allegazione del nesso causale tra la clausola abusiva e l'importo ingiunto. Esito: respinge l'opposizione proposta dal fideiussore confermando il titolo monitorio. Punto: motivazione sub punto 2.

Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.